

Disciplinare di funzionamento del Canile Comprensoriale “Val di Pecora”

TITOLO I

Ambito di applicazione, finalità e competenze

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Competenze della gestione associata “Val di Pecora”**
- Art. 4 – Competenze del soggetto incaricato della gestione**
- Art. 5 – Rapporti con le associazioni animaliste volontarie**

TITOLO II

Organizzazione e servizi

- Art. 6 – Orario di apertura del canile**
- Art. 7 – Recupero cani vaganti**
- Art. 8 – Ingresso cani al canile**
- Art. 9 – Cura ed igiene quotidiana**
- Art. 10 – Cura ed igiene periodiche**
- Art. 11 – Pulizia dei box**
- Art. 12 – Pulizia e manutenzione di locali e spazi**
- Art. 13 – Aree di sgambatura e loro pulizia**
- Art. 14 – Cibo**
- Art. 15 – Reparto infermeria**
- Art. 16 – Prestazioni veterinarie ordinarie e straordinarie**
- Art. 17 – Limitazione delle nascite**

TITOLO III

Adozioni

- Art. 18 – Linee generali per le adozioni**
- Art. 19 – Forme di adozione**

TITOLO IV

Modalità di riconsegna e tariffe

- Art. 20 – Riconsegna cani ritrovati ai loro proprietari**
- Art. 21 – Tariffe**

TITOLO V

Modalità di controllo e norme finali

- Art. 22 – Decessi**
- Art. 23 – Organo di indirizzo e di controllo**
- Art. 24 – Inadempienze**

Disciplinare di funzionamento del Canile Comprensoriale “Val di Pecora”

TITOLO I

Ambito di applicazione, finalità e competenze

Articolo 1. Oggetto

Il presente disciplinare regola le modalità inerenti il funzionamento della struttura “Canile Comprensoriale “Val di Pecora”, deputata ad accogliere cani, nonché il servizio di custodia e mantenimento dei cani all’interno della stessa.

Articolo 2. Finalità

La Gestione Associata “Val di Pecora” intende perseguire, mediante l’applicazione del presente disciplinare, le seguenti finalità:

- a) assicurare il miglior risultato utile dalla gestione della struttura del canile attraverso una rapida adottabilità dei cani ospiti e ad una rapida riconsegna degli stessi ai proprietari
- b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute, con il minimo costo a carico della collettività

La struttura del canile dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie
- b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione ad iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un razionale utilizzo degli spazi della struttura e l’adozione di efficaci forme di comunicazione
- c) rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, per evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario
- d) garantire la custodia dei cani vaganti e/o abbandonati e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo
- e) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale
- f) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili

Tutti questi obiettivi e finalità sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore e sul territorio

Articolo 3. Competenze della Gestione Associata “Val di Pecora”

1. L’ambito di competenza della Gestione Associata è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché agli elementi individuati nella Convenzione istitutiva della Gestione Associata e nel presente disciplinare
2. I Comuni della Val di Pecora gestiscono la struttura del canile comprensoriale preferibilmente mediante affidamento a Cooperativa Sociale di tipo b)
3. Alla Gestione Associata competono i seguenti compiti:
 - a. Collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione e nella previsione di progetti e programmi specifici
 - b. Predisporre la modulistica per l’ingresso e l’uscita dei cani dal canile

- c. Regolare l'ingresso in canile per i cani che non possono più stare in famiglia, mediante specifica autorizzazione del Sindaco
- d. Definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura (cattura, inserimento microchip, ricovero, cure sanitarie ed eventuali sanzioni stabilite dalla leggi nazionali e/o regionali)
- e. Concordare con il gestore un orario di apertura al pubblico della struttura, compatibilmente con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani, adottando anche differenziazioni di orario in base alle stagioni e alle festività
- f. Fornire informazioni alla cittadinanza tramite la creazione di un sito internet relativo ai cani presenti nella struttura, ed altre informazioni utili per incentivare le adozioni e ridurre l'abbandono

Articolo 4. Competenze del Soggetto incaricato della gestione

1. Al Soggetto incaricato della gestione spettano i seguenti compiti:

- a. Garantire il benessere dei cani ospitati e la corretta gestione della struttura, compreso il servizio di custodia diurna, notturna e festiva
- b. Garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione, quando prescritte
- c. Garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria
- d. Comunicare al servizio Veterinario dell'Azienda ASL 9, o al Veterinario convenzionato il sospetto di malattia dei cani ospiti
- e. Coadiuvare il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compreso il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio ed il suo contenimento
- f. Accudire i cani ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite in particolare all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione di deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura ed alla toelettatura
- g. Aggiornare costantemente le targhe con il nome e tatuaggio o microchip degli animali affisse sui recinti
- h. Aggiornare costantemente le schede con i dati del cane (nome, tatuaggio o microchip, razza, sesso, età, segni particolari, ecc.) oltre agli eventi che riguardano l'animale, quali entrata, visite veterinarie, vaccinazioni, cure particolari, diete, interventi chirurgici, sterilizzazioni, adozioni definitive, adozioni a distanza, decessi, ecc
- i. Aggiornare costantemente e trasmettere mensilmente al Comune capofila e agli altri uffici competenti le date di ingresso e di uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari
- j. Fornire all'anagrafe canina i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con la stessa per i procedimenti di identificazione, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina
- k. Adottare ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune capofila, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali, per le proposte di affido o adozione
- l. Offrire, congiuntamente alle Associazioni Animaliste Volontarie, adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione
- m. Avvertire i proprietari del ritrovamento dei loro cani e procedere al più presto alla riconsegna.
- n. Rilasciare, al momento della riconsegna del cane al proprietario, copia delle spese sostenute (cui seguirà bollettino di pagamento delle spese)

- o. Provvedere a quanto necessario alla cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature che sono state loro affidate, garantendone il buon funzionamento ed informando tempestivamente la Gestione Associata per eventuali problemi che possano verificarsi

Articolo 5. Rapporti con le Associazioni animaliste volontarie

I Comuni della Val di Pecora possono avvalersi, per un supporto gestionale alla conduzione del canile e per la promozione dell'adozione, di Associazioni animaliste volontarie, formalmente costituite.

Allo scopo, si procederà alla predisposizione di un'apposita convenzione che disciplini i rapporti tra le parti e le specifiche competenze.

Ogni associazione animalista convenzionata nomina un proprio referente di cui dà comunicazione scritta al gestore.

Le attività svolte dai volontari possono consistere in:

- far sgambare i cani, collaborare agli abbinamenti dei cani nei box, collaborare alla toelettatura
- accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione
- partecipare alle iniziative promosse dal Comune, dal gestore del canile, anche in collaborazione con ASL, scuole e svolgere tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo e alla tutela degli animali da affezione
- organizzare attività per la promozione dell'adozione

TITOLO II

Organizzazione e servizi

Articolo 6. Orario di apertura del canile

Il canile deve essere mantenuto aperto al pubblico tutti i giorni, escluso venerdì (giorno di chiusura per esigenze di servizio) dalle 10.00 alle 13.00 e i pomeriggi di mercoledì e sabato dalle 14.30 alle 16.30 nel periodo invernale, e dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 19.00 nel periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 15 giugno al 30 settembre

Negli stessi orari e comunque negli orari di servizio un operatore risponde alle chiamate telefoniche attraverso un cellulare di servizio.

Articolo 7. Recupero cani vaganti

Il servizio di cattura dei cani vaganti può essere affidato dai Comuni associati, a seguito di Convenzione, a Cooperativa Sociale di tipo b) oppure essere effettuato in modo diretto con i dipendenti comunali.

Tale servizio è destinato al recupero e cattura di cani vaganti o randagi o feriti. Il gestore è il responsabile del servizio stesso.

Articolo 8. Ingresso cani al canile

Al canile accedono:

- 1) i cani in stato di abbandono, vaganti, ritrovati sul territorio dei Comuni Associati segnalati ai Comandi di Polizia Municipale o agli uffici comunali, e da questi comunicati al soggetto gestore del canile via fax, previa comunicazione telefonica)
- 2) i cani sequestrati
- 3) i cani che appartengono a famiglie con particolari problemi economici e sociali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del proprio Sindaco per la rinuncia della proprietà; in questi casi il

Comune competente si dovrà accollare la spesa del mantenimento del cane presso la struttura

- 4) i cani appartenenti ad un detentore deceduto, previa richiesta scritta da parte degli eredi legittimi al proprio Sindaco, pagando una quota d'ingresso di € 150,00 a cane, più € 50,00 per ogni cane ulteriore (solo se hanno un ISEE uguale o superiore a € 17.000,00)

I cani "ingestibili" o "mordaci" - e che comunque non rientrino tra i casi sociali di cui al punto 3) o tra i cani sequestrati di cui al punto 2) - saranno indirizzati a canili privati.

I cani che entrano al canile devono essere tatuati o microchippati, per poter essere riconoscibili, nei limiti temporali previsti dalle leggi in materia; in questo intervallo di tempo, resteranno nel "precanile" in attesa che venga loro inserito il Microchip.

Prima di essere inseriti in canile devono essere sottoposti a visita ed eventualmente tenuti in appositi spazi in "quarantena".

I cani nel "precanile" vengono comunque registrati in apposito schedario anagrafico, indicando i dati del cane, lo stato di salute, il box e tutte le variazioni del caso. Successivamente saranno inseriti in canile, all'interno dei box.

Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, devono essere effettuati da personale addetto alla gestione, anche in collaborazione con le associazioni volontarie convenzionate per tener conto delle caratteristiche fisiche dei cani, dei loro caratteri e della loro "provata" compatibilità.

Il gestore del canile dovrà scrivere nella scheda anagrafica del cane il box in cui è ospitato e gli eventuali spostamenti, la data di accesso al canile, i motivi dell'accesso (con indicazione del luogo di ritrovamento, autorizzazione del Sindaco, ecc.) il nome del cane (se noto, oppure il nuovo nome che gli verrà assegnato), la presunta età, il numero di tatuaggio o microchip ed ogni altro elemento identificativo.

Il personale addetto dovrà altresì tenere aggiornato il registro generale di carico e scarico, nel quale deve essere riportata la data di entrata e quella della eventuale uscita di ogni singolo cane, i dati anagrafici, nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane (se soggetto diverso da quello incaricato formalmente del servizio di cattura cani) e, in caso di uscita, di chi lo ritira.

Nel registro e nelle singole schede anagrafiche vengono inoltre riportati i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eliminazione eutanasica, ed alla morte degli animali; in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte da parte del veterinario di servizio.

Il canile assicura un adeguato ricovero anche ai cani abbandonati nelle vicinanze della struttura (es. cuccioli gettati all'interno del canile o legati al cancello); in questo caso essendo dubbia la provenienza geografica, i costi sostenuti per il mantenimento e le cure saranno ripartiti tra i Comuni associati applicando, per analogia, la percentuale di ripartizione delle spese determinata dalla Asl e già condivisa dagli Enti.

Anche in caso di rientro in canile di cani precedentemente adottati, indipendentemente dalla originaria assegnazione, l'addebito delle successive spese di mantenimento sarà ripartito tra i Comuni associati sulla base della predetta percentuale.

Articolo 9. Cura ed igiene quotidiana

Tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali, e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario.

I contenitori per l'acqua e il cibo devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua.

I contenitori devono essere posti in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

Articolo 10. Cura ed igiene periodiche

La spazzolatura dei cani può avvenire compatibilmente con le esigenze degli animali, anche con la collaborazione del personale volontario delle associazioni animaliste; a quelli con il pelo lungo e lanoso devono essere garantite anche più tosure tenuto conto del tempo necessario alla ricrescita del pelo. A tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno durante l'estate.

Articolo 11. Pulizia dei box

I box devono essere dotati di cucce in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti nei box, idonee alle dimensioni del cane, e da questo accessibili agevolmente.

Tutte le mattine, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua.

I box vengono fatti asciugare e solo successivamente possono rientrare i cani.

La disinfezione ha frequenza quindicinale, ma in caso di malattie trasmissibili deve essere convenientemente intensificata.

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal veterinario, devono essere sgambati quotidianamente per circa 1 ora nelle apposite aree secondo un programma deciso dal gestore.

Articolo 12. Pulizia e manutenzione di locali e spazi

La pulizia dei locali e spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente. Periodicamente il gestore esegue, per settore di intervento, il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile

Analogamente vengono attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

Il servizio di manutenzione comprende, inoltre, la cura ed il ripristino del materiale presente come fondo nelle aree di sgambatura e lo sfalcio e la cura del verde, in base alle condizioni climatiche e stagionali (almeno 3 volte l'anno e comunque ogni qualvolta viene fatta richiesta da parte del veterinario del canile)

Articolo 13. Aree di sgambatura e loro pulizia

Le aree di sgambatura devono essere possibilmente ricoperte da uno strato di sabbietta o di altro materiale drenante.

La loro pulizia viene effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre quando necessario viene effettuata la disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. Allo stesso modo deve essere effettuata la pulizia e disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/sabbietta

Articolo 14. Cibo

I cani vengono alimentati esclusivamente con mangimi composti integrati. La commessa al produttore viene assegnata dal gestore solo previa verifica scritta da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL in merito all'appropriatezza del prodotto. Qualora il gestore, per qualunque motivo, intenda sostituire il mangime in uso con un altro, deve rinnovare la richiesta di verifica dell'idoneità del prodotto al Servizio Veterinario dell'ASL e solo successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte di questo, può adottare il nuovo mangime.

La fornitura potrà essere sospesa in qualsiasi momento quando una verifica da parte dell'ASL evidenzia problemi di non idoneità del cibo. In casi particolari (cuccioli, cani vecchi, o cani in terapia) può essere autorizzato (sempre da parte del Servizio Veterinario ASL) l'utilizzo di altri prodotti.

Il cibo viene somministrato almeno una volta al giorno nei box preventivamente puliti. Ai cani di grossa taglia la somministrazione viene effettuata frazionata in due momenti. Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non può essere riutilizzato.

Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani.

Articolo 15. Reparto infermeria

Il canile deve essere dotato di reparto infermeria non adibito ad altri utilizzi. Il reparto è gestito da parte del/i veterinario/i secondo le buone pratiche veterinarie.

Articolo 16. Prestazioni veterinarie ordinarie e straordinarie

Il cane in entrata deve essere posto in “quarantena” per il periodo stabilito dal veterinario di servizio che è comunque di almeno 10 giorni. Il veterinario provvederà alla visita clinica dell’animale entro il più breve tempo possibile, alla sverminazione, alle vaccinazioni entro 7 giorni, ed ai trattamenti profilattici che ritiene più opportuni.

Il veterinario di servizio effettua il giro di visite nei box almeno una volta alla settimana

Il veterinario di servizio è responsabile della scorta farmaceutica presente nell’ambulatorio, comunica e concorda mensilmente i propri orari di presenza al soggetto gestore e al veterinario dell’ASL.

Il veterinario redige la scheda sanitaria di ogni cane ed è responsabile della sua compilazione e dell’aggiornamento ogni volta che il cane presenti problemi sanitari; vi annota le patologie e le terapie praticate e appone la firma.

Le schede dovranno essere conservate accuratamente in apposito archivio dal gestore del canile.

Il veterinario di servizio può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni, per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile, comprese le eventuali operazioni di inserimento dei microchips.

Nei casi di emergenza, a specifica richiesta del veterinario di servizio, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare.

Il veterinario di servizio attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d’urgenza, profilattico o di laboratorio.

Il veterinario di servizio è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori, previo accordo con gli stessi, alla somministrazione dei farmaci, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

Articolo 17. Limitazione delle nascite

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

Le ASL, in collaborazione con le associazioni animaliste, sentito l’ordine dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dell’ASL, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, o dai veterinari liberi professionisti convenzionati.

TITOLO III

Adozioni

Articolo 18. Linee generali per le adozioni

Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal soggetto gestore in collaborazione con le Associazioni Animaliste volontarie per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione.

Sanità del cane. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, esente da filaria, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata.

Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario con possibilità della loro prosecuzione a carico della Gestione Associata "Val di Pecora".

Cani femmina. Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, si dà comunicazione all'adottante che potrà concordare con il veterinario la possibilità di sterilizzarla con spese a carico dell'ASL.

I cani possono essere ceduti anche a persone non residenti nei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino.

Razze pericolose. In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata, oppure richiesti a scopo di guardia o per la sostituzione di cani scomparsi o morti per casi di avvelenamento o incompatibilità di vicinato o con altri animali, è prevista una adeguata valutazione dei richiedenti, in merito alla capacità di gestire il cane. A tale scopo il richiedente viene invitato a fornire le proprie generalità ed a presentarsi una seconda volta, dopo un periodo utile al fine di far eseguire - ad eventuali enti interpellati - gli accertamenti necessari per l'esito della valutazione.

E' vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali. Qualora si presenti questa situazione, la richiesta dev'essere segnalata immediatamente al servizio di polizia municipale.

In tutti gli altri casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti, da parte degli operatori e del veterinario di servizio circa la possibilità di raggiungere e controllare/far controllare (in caso di adozioni extra territoriali previo accordi scritti con i responsabili di associazioni animaliste del luogo di destinazione, oppure su garanzia di un esponente delle stesse) lo stato di benessere del cane.

Cani sequestrati. I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.

E' possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, al recupero dell'animale.

Articolo 19. Forme di adozione

Le forme di adozione sono varie:

- a. **Adozione/Cessione:** è un tipo di adozione definitiva, la documentazione deve essere inviata all'anagrafe canina per la registrazione del nuovo proprietario del cane.
- b. **Affidamento**, che può essere di tre tipi:
 - Affidamento temporaneo di custodia: avviene per i cani abbandonati che vengono trovati da persone che non intendono inserirli in canile per uno spirito di compassione verso l'animale ritrovato, oppure per i cuccioli e tutti gli altri cani che non hanno passato in canile i 60 giorni minimi previsti dalla legge. Tali affidamenti devono essere considerati non definitivi, fino al compimento del 60 giorno dal ritrovamento. Solo dopo tale termine

l'affidamento diventerà adozione. Durante il periodo dell'affidamento temporaneo il custode assume le responsabilità di legge relative alla custodia e gestione dell'animale

- Affidamento temporaneo in prova: il cane viene affidato alla famiglia che se ne prenderà cura. Ci sarà un tempo di prova per testare la compatibilità dei caratteri. Se dopo 20 giorni non verranno rilevati problemi, l'affidamento verrà considerato come adozione definitiva. In caso contrario, l'eventuale rientro in canile comporterà l'addebito delle successive spese di mantenimento a carico del Comune di residenza dell'adottante. Durante il periodo dell'affidamento temporaneo in prova il custode assume le responsabilità di legge relative alla custodia e gestione dell'animale
- Adozione a distanza: il gestore e i volontari incaricati mostrano una serie di cani adottabili fra cui il soggetto sceglierà quello che intende adottare a distanza. L'interessato dovrà versare al canile una quota di 10,00 euro al mese per le cure ed il sostentamento del cane adottato e dovrà impegnarsi a portarlo fuori dalla struttura, al guinzaglio, almeno 1 ora alla settimana in giorni e orari concordati con il gestore. Durante l'uscita dalla struttura il custode si assume le responsabilità di legge relative alla custodia e gestione dell'animale.

Sono possibili ulteriori forme di adozione a distanza senza assumere l'impegno di portare fuori il cane con il versamento di una quota mensile, in favore del canile, di 15,00 euro.

Sono adottabili a distanza anche i cani **“disabili”**, **“pericolosi”**, **“anziani”**, o **“scalzi”**.

I cani **“disabili”** sono quelli con handicap fisici, i cani **“pericolosi”** si intendono quelli che hanno avuto un passato burrascoso che li ha resi non gestibili. I cani **“anziani”** sono quelli che hanno oltre 15 anni di età e quelli **“scalzi”** sono quei cani che per varie vicissitudini non sono adatti ad una vita in famiglia, alcuni di loro hanno fobie indotte dai traumi subiti, oppure sono selvatici, o con problematiche particolari.

Ciò non toglie che alcuni di questi cani possano essere adottati in modo definitivo.

La promozione delle adozioni è regolamentata dal documento **“Progetto promozione delle Adozioni”**, gestito in forma associata con la collaborazione delle Associazioni animaliste locali.

TITOLO IV

Modalità di riconsegna e tariffe

Articolo 20. Riconsegna cani ritrovati ai loro proprietari

Nella stessa giornata in cui è avvenuto il ritrovamento, il gestore del canile deve provvedere a contattare (se non è già stato fatto dalla cooperativa che si occupa della cattura) il proprietario qualora il cane sia tatuato o dotato di microchip, mediante l'accesso all'anagrafe canina, e a darne immediata informazione allo stesso affinché questi possa provvedere a riprenderlo in consegna.

Al proprietario andranno poi applicate (da parte del comando di Polizia Municipale) le eventuali relative sanzioni oltre alle spese di soggiorno presso il canile.

Nel caso non risulti possibile individuare il proprietario del cane, il gestore trasmette alla Polizia Municipale o al Servizio Veterinario ASL una scheda segnaletica del cane per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento pervenute.

Qualora si presenti qualcuno a reclamare un cane catturato, dichiarandosi proprietario, ma senza fornire la relativa documentazione, allo stesso verrà fatta compilare un'autodichiarazione con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 alla quale sarà allegata foto del cane e copia del documento di identità del dichiarante, da tenere agli atti del canile; se entro 60 giorni il cane non viene reclamato

da altri, si può intendere come restituito al proprietario (al quale verranno applicate le eventuali sanzioni e le tariffe del soggiorno in canile).

Articolo 21. Tariffe

Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera maggiorata per la permanenza al canile nonché le spese sostenute dal gestore e le spese per eventuali trattamenti sanitari.

Il proprietario riceverà un bollettino di pagamento per il totale dell'importo che dovrà pagare, a cura del Comando di Polizia Municipale o di altri uffici incaricati dal Comune capofila.

Le tariffe per le prestazioni praticate devono essere pubbliche. A tal fine il gestore esporrà nei locali di ricezione al pubblico la tabella con l'indicazione delle tariffe per:

1. permanenza giornaliera al canile di animali restituiti al proprietario
2. trasporto cani e cucciolate al canile per conto di privati
3. recupero e cattura cani
4. vaccinazioni
5. antiparassitari
6. analisi filariose o altre analisi
7. inserimento microchip
8. altro

Le tariffe dei punti 1 e 2 sono proposte dal gestore e approvate dal Comune; quelle al punto 3 sono proposte dal soggetto che effettua il servizio di cattura e approvata dal Comune; quelle ai punti 4, 5, 6 e 7 sono determinate dall'ASL o dal Veterinario convenzionato.

Nella stessa tabella saranno riportate le principali sanzioni previste dalla normativa vigente relativa alla lotta al randagismo.

TITOLO V

Modalità di controllo e norme finali

Articolo 22. Decessi

Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione da parte del soggetto gestore agli organi individuati dalla normativa vigente.

Le soppressioni urgenti sono decise dal veterinario di servizio.

Le soppressioni per gravi e incurabili malattie sono proposte dal veterinario di servizio e concordate con le associazioni animaliste.

Articolo 23. Organo di indirizzo e di controllo

Viene istituito un organismo con funzioni di indirizzo e di controllo nella gestione del canile presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato e composto da:

- un rappresentante per ciascuno dei Comuni Associati (Assessore e/o Amministrativo)
- un rappresentante dell'eventuale soggetto Gestore
- un rappresentante dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL
- due rappresentanti delle associazioni animaliste di volontariato

I compiti e le funzioni di tale organo sono le seguenti:

- definire le strategie di gestione del canile
- controllare l'esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente disciplinare
- fornire pareri in ordine alla determinazione delle tariffe
- definire le linee guida per i rapporti con le associazioni
- svolgere le funzioni di controllo in ordine alla gestione del canile

Articolo 24. Inadempienze

Il mancato rispetto del presente disciplinare da parte dei soggetti tenuti all'osservanza potrà comportare, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni, l'attivazione di procedure di rescissione delle convenzioni in essere e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

PROTOCOLLO GESTIONE CUCCIOLI

A PARZIALE MODIFICA DEL PROTOCOLLO SANITARIO VIGENTE AL CANILE COMPENSORIALE SI ATTUANO QUESTE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CUCCIOLI AL FINE DI LIMITARE LA PERMANENZA DEGLI STESSI ALL'INTERNO DEL CANILE E GARANTIRNE IL BENESSERE CLINICO E UN ADEGUATO SVILUPPO COMPORTAMENTALE.

INTRODUZIONE CUCCIOLI NEL LOCALE CUCCIOLAIA :

VERIFICA IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE NELLA STRUTTURA.

Controllo della presenza del microchip .In caso di cucciolo non identificato il veterinario della clinica veterinaria convenzionata col canile provvede, su delega del dipartimento Asl veterinaria, all'identificazione.

Invio del certificato di iscrizione con i dati del cane per pec al servizio veterinario.

Visita di ingresso con scheda clinica ed eventuale intervento di p.s , eog e analisi delle feci .

Trattamento per endo ed ecto parassiti.

Accertamenti clinico diagnostici necessari a discrezione del medico veterinario.

Attuazione del programma vaccinale stabilito dal protocollo sanitario completo se i cuccioli rimangono in canile per il periodo sufficiente a terminarlo.

In caso di adozione prima del termine il proprietario acquirente provvede obbligatoriamente a terminare il protocollo vaccinale a proprie spese ed a portarne evidenza alla gestione sanitaria tramite il libretto vaccinale completo.

Il proprietario acquirente si impegna anche a portare a termine tutte le procedure diagnostiche ,terapeutiche e di profilassi in atto al momento dell'adozione o previste dal protocollo ed indicate dal veterinario.

Il proprietario acquirente al momento dell'adozione è obbligato a sottoscrivere l'autodichiarazione nell'allegato 1.

PROCEDURE DI GESTIONE DEL LOCALE CUCCIOLI PER OPERATORI E VETERINARI

Per locale cuccioli o cucciolaia si intende il Box adibito al ricovero esclusivo dei cuccioli posto isolato ed esterno al canile con superfici interamente lavabili e sanificabili. Lo stesso avrà una propria rete idrica, elettrica e fognaria.

Nel periodo in cui non ci sono cuccioli in canile verrà eseguito all'interno delle cucciolaia il vuoto sanitario.

Nel periodo in cui ci sono i cuccioli Gli stessi devono essere accuditi da un unico operatore, autorizzato dal responsabile ,che ha accesso esclusivo al locale. Dovrà indossare indumenti e scarpe apposite oppure una tuta usa e getta e copriscarpe.

Gli attrezzi per la pulizia dei locali cucciolaia saranno identificati con un colore Rosso così come del solito colore saranno le ciotole adibite al pasto dei cuccioli. Tutte le operazioni di pulizia e gestione dei cuccioli, dal mangiare alle visite si svolgeranno all'interno del locale cucciolaia.

E' vietato far entrare visitatori e futuri adottanti all'interno dell'area .

Per la disinfezione viene utilizzato una soluzione a base di Cloro.

ALLEGATO 1

Io sottoscritto.....nato il.....a.....
Prendo in affidamento il cucciolorazza.....sesso.....
microchip.....

CONSAPEVOLE CHE

I cani dati in preaffido possono manifestare nei giorni successivi all'uscita dal canile dei problemi sanitari riferibili a patologie che potevano essere in incubazione precedentemente alla data di adozione, mi impegno a curare il cane presso il mio veterinario di fiducia, sostenendone le spese.

SONO INOLTRE INFORMATO CHE

- Il protocollo sanitario non prevede lastre preventive per le displasie
- Il cucciolo deve obbligatoriamente portare a termine il protocollo vaccinale e preventivo per le malattie parassitarie e darne dimostrazione prima dell'adozione definitiva.

In fede
L'adottante

ALLEGATO "3"**TARIFE DEL CANILE COMPENSORIALE E SANZIONI PREVISTE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO.**

Permanenza giornaliera al canile a partire dal 2° giorno di permanenza di animali restituiti al proprietario	Comuni Gestione Val di Pecora (Follonica, Gavorrano, Scarlino)	€4,00 al giorno
	Comuni convenzionati per l'utilizzo	€4,43+ Iva al giorno
Recupero e cattura cani	Comuni Gestione Val di Pecora (Follonica, Gavorrano, Scarlino)	1° episodio €30,00 diurno - €50,00 notturno successivi: €50,00diurno- €70,00 notturno
	Comuni convenzionati per l'utilizzo	Comune di Massa Marittima: €50,00 oltre Iva Comune di Monterotondo: €78,00 oltre Iva
Quota annuale di ammissione come volontario del canile		€10,00

***Protocollo cattura cani vaganti e soccorso cani e gatti coinvolti in incidenti stradali
o rinvenuti in difficoltà sul territorio***

- Il concessionario del servizio, dal momento della richiesta di intervento telefonica – seguita da fax – da parte degli organi competenti (Polizia Municipale) si preoccuperà di reperire maggiori informazioni possibili circa il luogo di avvistamento, la pericolosità e lo stato di salute dell'animale da catturare, al fine di garantire l'efficacia dell'intervento in termini di tempistica e di attivazione di eventuali altri servizi.
- Garantisce l'intervento sul posto indicato sul fax nell'arco di 1 ora. Qualora dalla chiamata si evincano le caratteristiche di urgenza, dovrà essere ridotto il più possibile il tempo di intervento pur garantendo i requisiti di "un buon servizio".
- Si deve dotare di un numero riservato per la reperibilità in qualsiasi orario di tutti i giorni della settimana. Tale numero dovrà essere comunicato al Comando di Polizia Municipale dei Comuni, alle Amministrazioni Comunali interessate e al Servizio Veterinario della ASL 9.
- Concorda con il Comando di Polizia Municipale chiamante, la necessità, nel caso di cane vagante su strade particolarmente pericolose, di intervenire congiuntamente alle Forze dell'ordine.
- In caso di animale ferito o non in buone condizioni di salute, l'operatore attiverà il veterinario convenzionato per l'assistenza per le dovute cure prima dell'eventuale ricovero in canile; il veterinario convenzionato potrà essere anche attivato in caso di necessità di sedazione dell'animale per poter procedere al ricovero in canile.
- Effettuata la cattura sarà compito dell'operatore compilare il "Modulo di Cattura del Cane" in ogni sua parte e conservarlo in archivio. Copia del modulo dovrà essere consegnata al Comune di Scarlino (Polizia municipale) e alla ASL (Servizio veterinario) per la registrazione.
- Trimestralmente invierà la rendicontazione al Servizio Tutela Animali del Comune di Scarlino.
- Al momento del ritiro degli animali catturati, da parte del proprietario o detentore rintracciato, verrà fatto sottoscrivere il "Modulo di ritiro del cane da parte del proprietario".
- I cani catturati sono associati al canile sanitario
- Secondo la procedura contenuta nel Protocollo sanitario, con cadenza bisettimanale il Servizio veterinario della ASL visita i cani ricoverati presso il canile sanitario come nuove introduzioni e li identifica arruolandoli in anagrafe canina mediante l'inoculo del microchip.
- Sono a carico del concessionario del servizio i risarcimenti di eventuali danni al proprio personale subiti nello svolgimento delle attività connesse alla cattura e alla conduzione del cane, nonché eventuali oneri derivanti da responsabilità di natura civile o penale verso terzi.
- I soggetti con lesioni non curabili sono soppressi con metodo eutanasico secondo quanto prevede la normativa regionale.

PROTOCOLLO SANITARIO

PER ASSISTENZA SANITARIA AI CANI OSPITATI
NEL CANILE SANITARIO E NEL CANILE RIFUGIO
E INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO SU CANI E GATTI
VAGANTI COINVOLTI IN INCIDENTI DELLA STRADA O IN DIFFICOLTA'

COMUNI – DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL 9

CANILE SANITARIO – nuove immissioni

- **Gestore del canile per conto dei Comuni**

- Verifica identificazione e ammissione alla struttura
- Prima visita clinica di ingresso con eventuale intervento di pronto soccorso
- Nel caso di animale identificato è inoltrata al Dipartimento di Prevenzione richiesta dei dati del proprietario e successivamente il cane è riconsegnato

- **Dipartimento prevenzione ASL 9**

- Nel caso di animale non identificato entro 15 gg. Il Dipartimento di prevenzione provvede ad identificare il soggetto e ad iscriverlo all'Anagrafe canina regionale
- Contestualmente all'operazione di cui al punto 1) il veterinario del Dipartimento di prevenzione effettua una visita clinica per escludere la presenza di sintomi clinici riferibili a malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali

CANILE SANITARIO – sorveglianza e prevenzione patologie

- **Gestore del canile per conto dei Comuni**

- Somministrazione antiparassitari per apparato digerente e cutaneo
- Vaccinazione per cimurro, epatite, parvovirosi e leptospirosi sugli animali ricoverati, nel caso di tali visite vengono espressi le valutazioni per il passaggio al canile rifugio
- Accertamenti clinico diagnostici eseguibili in clinica (radiografie, ecografie, endoscopie, elettrocardiogrammi)
- Accertamenti di diagnostica di laboratorio eseguibili in clinica (esame emocromocitometrico, profili biochimici, test sierologici, esami citologici, profili ormonali, esami monitoraggio cani sieropositivi per leishmaniosi)
- Interventi chirurgici comprensivi delle ovariectomie
- Reperibilità h24 che garantirà anche nell'orario di chiusura della clinica convenzionata un intervento medico entro un'ora dalla richiesta dello stesso
- Farmacoterapia prescritta in base alla diagnosi svolta
- Controllo igienico-sanitario ambientale

- **Dipartimento della prevenzione ASL 9**

- Profilassi sanitaria mediante visite periodiche quindicinali sugli animali ricoverati; nel caso di tali visite vengono espresse le valutazioni per il passaggio al canile rifugio

CANILE RIFUGIO – sorveglianza e prevenzione patologie

•Gestore del canile

- Profilassi sanitaria (vaccinazione di base+richiami annuali per malattie infettive contagiose del cane; trattamento mensile in estate e trimestrale in inverno con ectoparassiti; trattamento di prevenzione contro la dirofilariosi; trattamento trimestrale contro le parassitosi intestinali)
- Garantire assistenza sanitaria continuativa in forma di reperibilità
- Garantire il responsabile della gestione scorta farmaci
- Visita clinica ambulatoriale al momento dell'adozione, con rilascio di certificato medico da consegnare all'adottando
- Check up annuale esteso a tutti i cani, compresi quelli asintomatici
- Controllo igienico-sanitario ambientale

•Dipartimento prevenzione ASL 9

- Verifica annuale delle conformità igienico-sanitarie generali alle condizioni di accreditamento della struttura
- Interventi su segnalazioni del gestore per verifica dello stato sanitario e/o di benessere dei cani

MODALITA' OPERATIVE DI COLLABORAZIONE

La visita settimanale al canile sarà svolta presso il locale medicheria del canile una mattina alla settimana in giorno da concordarsi.

Tutte le prestazioni che non possono essere fornite in tale sede dovranno essere svolte presso strutture veterinarie autorizzate.

Sarà cura del soggetto gestore del canile fornire un assistente che provvederà ad agevolare le operazioni di visita dei cani, sia nel locale medicheria del canile, sia presso la struttura veterinaria esterna.

Il costo per la fornitura dei farmaci, parafarmaci, attrezzature e materiali d'uso è compreso nell'importo giornaliero a cane dell'appalto.

Il gestore del canile risponde del corretto smaltimento di rifiuti sanitari e farmaci scaduti prodotti all'interno della struttura canile, nonché della tenuta dei certificati di morte degli animali e del corretto smaltimento delle carcasse.

Il medico veterinario proposta al canile avrà libertà decisionale per i procedimenti diagnostici, terapeutici, di profilassi e eutanasia.

ALLEGATO "3"**TARiffe DEL CANILE COMPENSORIALE E SANZIONI PREVISTE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO.**

Permanenza giornaliera al canile a partire dal 2° giorno di permanenza di animali restituiti al proprietario		€4,00 al giorno
Recupero e cattura cani		1° episodio: € 30,00 diurno - € 50,00 notturno € 50,00 diurno 8-20 - € 70,00 notturno 20-8
Quota annuale di ammissione come volontario del canile		€ 10,00